

PROVINCIA DI VICENZA
REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI RIGUARDANTE LE
ATTIVITA' TURISTICHE CONNESSE AL SETTORE PRIMARIO

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - Oggetto del regolamento e finalità

ART. 2 - Sistema integrato dei controlli

ART. 3 - Soggetti preposti ai controlli

TITOLO II – TIPI DI CONTROLLO E METODOLOGIE

Capo I - Controllo di regolarità amministrativa

ART. 4 - Finalità e modalità di esecuzione

Capo II - Controllo dei requisiti soggettivi del richiedente, di connessione e prevalenza, modalità e condizioni di esercizio dell'attività

ART. 5 - Finalità

ART. 6 - Modalità di esecuzione

ART. 7 - Programmazione dei controlli

ART. 8 - Personale destinato ad attività di verifica

ART. 9 - Formazione del Personale

ART. 10 - Registro dei controlli e delle sanzioni

ART. 11 - Sanzioni

Capo III - Norme finali

ART. 12 - Obbligo di pubblicità e modalità di diffusione del regolamento

ART. 13 - Entrata in vigore

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Oggetto del regolamento e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione delle risorse e degli strumenti finalizzati al sistema dei controlli riguardante le attività turistiche connesse al settore primario, al fine di garantirne la conformità alla normativa vigente anche in materia di anticorruzione e migliorarne l'efficienza nel perseguimento dell'interesse pubblico, riducendo al contempo gli oneri burocratici a carico delle imprese.

ART. 2

Sistema integrato dei controlli

1. Il sistema integrato dei controlli è articolato in:

- a) **controllo di regolarità amministrativa della documentazione** presentata dall'azienda riguardante il possesso dei requisiti sia soggettivi che oggettivi previsti dalla normativa, l'inizio, la prosecuzione, la variazione e la cessazione dell'attività agrituristica;
- b) **controllo dei requisiti** di connessione e prevalenza, **modalità e condizioni di esercizio** delle attività turistiche connesse al settore primario.

ART. 3

Soggetti preposti ai controlli

1. Il sistema dei controlli viene realizzato dall'Ente a livello intersettoriale attraverso il coinvolgimento di un responsabile del Corpo di Polizia Provinciale e di un responsabile del Servizio Agricoltura, individuati dai rispetti responsabili di Settore ed eventualmente coadiuvati da altro personale per l'effettuazione dei sopralluoghi aziendali.
2. Le funzioni di coordinamento e di raccordo interno delle unità preposte per le varie attività, sono dirette dal Dirigente del Settore Agricoltura.
3. Il programma delle attività di controllo dovrà essere conforme a quanto previsto dal piano di prevenzione della corruzione.

TITOLO II TIPI DI CONTROLLO E METODOLOGIE

Capo I

Controllo di regolarità amministrativa

ART. 4

Finalità e modalità di esecuzione

1. Il controllo della regolarità amministrativa della documentazione presentata dall'azienda è finalizzato ad evidenziare eventuali difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, circa i requisiti sia soggettivi che oggettivi necessari, nonché le modalità per l'inizio, la prosecuzione, la variazione e la cessazione delle attività turistiche connesse al settore primario.
2. Il controllo della regolarità amministrativa viene effettuato da parte del responsabile incaricato del Servizio Agricoltura attraverso l'esame della documentazione presentata dall'azienda (piano agrituristico, domanda di riconoscimento e carta della qualità della Fattoria didattica, SCIA, etc.) e si sostanzia nelle verifiche di ricevibilità, completezza e merito di tale documentazione.

Capo II

Controllo dei requisiti e delle modalità e condizioni di esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario

ART. 5

Finalità

1. I controlli riguardanti il possesso dei requisiti e delle modalità e condizioni di esercizio relative all'azienda sono finalizzati a verificare la rispondenza riguardo il possesso dei requisiti e modalità e condizioni di esercizio delle attività, rispetto a quanto previsto dal Piano Agrituristico (Agriturismo), dal Piano Itturistico (Itturismo), dalla Carta della qualità (Fattorie didattiche), nonché dalle normative e disposizioni vigenti, emanate dalla Regione del Veneto per le attività turistiche connesse al settore primario.

ART. 6

Modalità di esecuzione

1. I controlli di cui all'articolo 5 vengono effettuati attraverso **verifiche documentali** (Piano agrituristico aziendale, SCIA, comunicazioni obbligatorie, documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente, documentazione attestante la provenienza materie prime per la somministrazione, materiale informativo e divulgativo riguardante le attività: siti internet social networks, volantini, etc.) e/o **sopralluoghi aziendali** svolti dal personale incaricato del Servizio Agricoltura e/o del Corpo di Polizia Provinciale.

2. L'individuazione delle aziende da sottoporre ad attività ispettiva è definita con modalità a campione in base ad un criterio di analisi del rischio e nella misura determinata dalla normativa vigente.

ART. 7

Programmazione dei controlli

1. Il Dirigente del Settore Agricoltura, Turismo e Formazione Professionale redige entro il 31 gennaio di ciascun anno un piano delle verifiche a campione da effettuare in conformità all'articolo 6 del presente regolamento, tenendo conto della loro ripartizione territoriale e della analisi del rischio.

2. Le modalità ed i parametri utilizzati per la analisi del rischio sono determinati da parte del Dirigente del Settore Agricoltura, Turismo e Formazione Professionale, unitamente al piano delle verifiche di cui al punto 1, tenendo in considerazione le probabilità con cui le violazioni si possano verificare e la rilevanza dell'impatto legato all'inosservanza delle norme.

3. E' facoltà del Dirigente responsabile del Servizio Agricoltura, sentito il Responsabile del Corpo di Polizia Provinciale, procedere a verifica ispettiva aziendale qualora emergano situazioni o segnalazioni verificabili di violazioni della normativa vigente (mancate comunicazioni obbligatorie, materiale informativo e divulgativo non conforme, denunce, etc.).

ART. 8

Personale destinato ad attività di verifica

1. Il Dirigente del Settore Agricoltura, Turismo e Formazione Professionale unitamente al Responsabile del Corpo di Polizia Provinciale, entrambi per il personale di propria competenza, redigono ogni due anni un elenco del personale da destinare ad attività ispettiva, aggiornandolo qualora necessario.

2. Il personale impegnato nell'attività ispettiva, ad eccezione dei Responsabili incaricati dal Servizio Agricoltura e del Corpo di Polizia Provinciale deve essere sottoposto ad adeguata turnazione evitando di essere impegnato in un sopralluogo nella stessa azienda nel corso del biennio.

3. Il personale impegnato nelle verifiche aziendali dovrà essere composto da almeno due dipendenti dell'Ente, presenti nell'elenco di cui al punto 1 del presente articolo.

ART. 9

Formazione del Personale

1. L'Ente garantisce la formazione e la qualificazione del personale addetto ai controlli in una logica di servizio e di cooperazione con l'impresa, anche attraverso meccanismi di raccordo e collaborazione tra le diverse amministrazioni coinvolte.

ART. 10

Registro dei controlli e delle sanzioni

1. E' istituito il registro dei controlli e delle sanzioni relativo alle aziende agrituristiche. Tale registro in cui devono essere annotati i controlli eseguiti, il loro esito nonché le relative diffide e sanzioni eventualmente comminate, è conservato ed aggiornato da parte del responsabile incaricato del Servizio Agricoltura.

2. In caso di violazioni che prevedano la revoca e decadenza per la reiterazione della stessa o nei casi previsti dalle disposizioni nazionali e regionali circa i procedimenti per i quali è possibile introdurre la diffida amministrativa è necessario procedere alla registrazione nel registro dei controlli e delle sanzioni delle violazioni commesse da parte dell'azienda, della rispettiva norma di riferimento e della data di contestazione.

ART. 11

Sanzioni

1. Le sanzioni pecuniarie in relazione alle violazioni previste dalla normativa vigente di cui alla L.R. 12 agosto 2012 n.28 modificata con L.R. 24/12/2013 n.35, sono comminate dal Servizio di Polizia Provinciale ed introitate dalla Provincia per lo svolgimento di attività di promozione, formazione ed informazione in materia di attività turistiche connesse al settore primario.

Capo III

Norme finali

ART. 12

Obbligo di pubblicità e modalità di diffusione del regolamento

1. L'Ente provvede ad aggiornare e pubblicare sul sito web della Provincia l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese agrituristiche indicando le relative modalità di svolgimento, nonché l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo.

2. Ai fini di una completa accessibilità da parte degli operatori alle modalità di effettuazione dei controlli, copia del presente regolamento sarà inviato alle organizzazioni sindacali del settore operanti nell'ambito provinciale e pubblicato sul sito web della Provincia fino a revoca o modifica. In tal caso sarà sostituito dalla nuova versione o dalla versione aggiornata.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le definizioni e le procedure previste dalla L.R. 12 agosto 2012 n.28 modificata con L.R. 24/12/2013 n.35 e le disposizioni applicative di cui alla D.G.R. n.1483 del 05/08/2014.

ART. 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore all'atto della pubblicazione della deliberazione che lo approva.